

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 217

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. (26G00013)

(GU n.14 del 19-1-2026)

Vigente al: 20-1-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo
aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

Il Governo della Repubblica Italiana
ed

il Consiglio federale svizzero

Visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione
Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con
Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (di seguito
«Accordo»);

Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in
particolare, l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino
periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del
telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o
integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;

Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni
siano opportune;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo e' abrogato e
sostituito dalla disposizione seguente:

«2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b)
dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti
decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le
condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, e'
consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente
al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi
professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I
giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

2.2. Con riferimento all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo,
resta inteso che il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo
il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità
di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza
nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica
dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo. Tale
facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti
all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che
beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9
dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello status di
lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai
lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale
corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in
modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di
residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro,
sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro
svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.».

Articolo II

1. Le disposizioni dell'articolo I del presente Protocollo di

modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, in due esemplari in lingua italiana

Parte di provvedimento in formato grafico